

culturale garantisce alla città, per evitare, nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 490 del 1999, che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili tutelate, e sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro;

se non si intenda assicurare la pedonalizzazione della Piazza e la realizzazione di una adeguata fascia di rispetto nella zona circostante senza la realizzazione di pesanti interventi di modificazione strutturale e di ulteriori parcheggi che hanno il solo effetto di attirare maggiore flusso di traffico in centro;

se risponda al vero che il Ministro interrogato si sia espresso in favore del parcheggio di Piazza San Carlo e se ne abbia assicurato la realizzazione e se così fosse quali siano stati gli elementi tecnici a supporto di tali affermazioni;

se il Governo sia informato dell'appello in difesa di Piazza San Carlo dall'intervento di manomissione, sottoscritto da centinaia di personalità del mondo accademico, della cultura, della scienza, della informazione, delle associazioni nonché da numerosi esponenti politici di diversa estrazione. (4-06271)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

ANGIONI e SANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

è in atto un ampio progetto di ristrutturazione delle forze armate che coinvolge tutte le strutture operative con il passaggio dalla leva al reclutamento professionale;

sono, in modo del tutto naturale, coinvolte in tale progetto di ristrutturazione anche le truppe alpine;

il reclutamento dei volontari sicuramente riduce la partecipazione delle popolazioni locali residenti lungo l'arco delle

Alpi, che invece sono storicamente state la fonte principale del reclutamento di leva;

rimane però, a parere dell'interrogante, l'opportunità di mantenere una presenza di truppe alpine nelle località del Bellunese che tradizionalmente le hanno ospitate e dove in passato hanno operato sin dalla prima guerra mondiale, sia per il forte legame identitario che il territorio con loro ha stabilito sia per le esigenze addestrative che lo stesso territorio garantisce (oltre alla presenza di siti montani molto adatti, si trova in provincia di Belluno uno dei pochi poligoni di tiro coperti, del quale — come risulta all'interrogante — usufruiscono anche truppe da fuori regione);

il 7° reggimento alpini sia a tutt'oggi l'unico operativo nel Veneto e come sia stato impegnato con ottimi risultati nel teatro di operazioni in Bosnia;

infine, per necessità inerenti a possibili interventi di protezione civile, lasciare il Bellunese significherebbe sguanire sia l'alto Veneto che il Trentino-Alto Adige —:

se il 7° reggimento alpini rimarrà in vita, se il « Feltre », che al momento ha sede e comando nella caserma « Zannetelli » di Feltre, in provincia di Belluno, conserverà tale collocazione, come auspicano le popolazioni e le istituzioni locali e regionali, durante l'attuale fase di passaggio dal sistema della leva a quello professionale e, soprattutto, se sarà riservata una congrua presenza di truppe in quella caserma, anche quando sarà costituito interamente da volontari professionisti. (5-01968)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

NIEDDU e NANNICINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 72 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003)

prevede nuove modalità e nuovi criteri per l'assegnazione dei contributi alle imprese per agevolare la produzione e gli investimenti. È inoltre previsto che i contributi siano attribuiti secondo criteri e modalità stabilite dal ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:

a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;

nell'accordo di programma siglato, in data 31 dicembre 1999, tra regione Toscana e Ministero attività produttive in merito alla legge 2211 del 1990 furono ingiustamente escluse alcune aziende le quali successivamente a tale eliminazione presentarono ricorso al T.A.R.;

in seguito, nelle more della gestione della legge, l'ufficio C3 del ministero attività produttive (dirigente dottor Benedetto Licata), rilevando dei residui, visto anche il ricorso al T.A.R., propose di assegnare tali fondi alle aziende precedentemente escluse. Tale volontà è stata confermata da un immediato accordo di programma, realizzato con la regione Toscana, la quale ha provveduto alla firma e pubblicazione dello stesso nel Bollettino della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 2003;

il ministero delle attività produttive ancora non ha provveduto alla pubblicazione del predetto accordo, dovendo il Ministero dell'economia e delle finanze verificare se è applicabile l'articolo 72 della legge n. 289 del 2002, per la modalità di erogazione;

attualmente tale verifica è in corso. I tecnici del ministero dell'economia e delle finanze concordano con il ministero delle attività produttive sul fatto che le assegnazioni sopra richiamate non rientrano nelle nuove disposizioni in quanto sono il frutto di procedure attivate precedentemente al 1999. Tale posizione sembra non sia riconosciuta valida da parte del ministero dell'economia e delle finanze, il quale vorrebbe applicare invece le nuove procedure —:

se non ritengano i Ministri interrogati che non debbano essere applicate le disposizioni dell'articolo 72 della legge n. 289 del 2002 per gli accordi precedenti al 2003 relativi alla legge n. 221 del 1990;

se non intenda il ministero delle attività produttive provvedere alla pubblicazione dell'accordo di programma con la regione Toscana per la legge n. 221 del 1990;

quando il ministero dell'economia e delle finanze d'intesa col ministero delle attività produttive, emanerà i decreti necessari all'attuazione dell'articolo 72 della legge n. 289 del 2002. (5-01966)

Interrogazioni a risposta scritta:

MELANDRI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 21 novembre 2002 ha trasferito alla società SCIP immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato, nell'ambito della operazione di cartolarizzazione degli immobili avviata con legge n. 410 del 2001;

nella medesima data e sempre con decreto lo stesso ministero ha dettato modalità e procedure di vendita dei beni immobili trasferiti alla società SCIP « fatta eccezione per quelli di pregio »;

tale distinzione tra immobili « di pregio » e « non di pregio » va fatta risalire all'articolo 3 della predetta legge n. 410

del 2001 che ha riconosciuto solo ed esclusivamente ai titolari di contratto di locazione degli immobili considerati « non di pregio » la possibilità di usufruire di uno sconto pari al 30 per cento sul prezzo di vendita dell'alloggio;

molti degli edifici ad uso residenziale trasferiti alla società SCIP insistono sul territorio del I Municipio di Roma, coincidente in larga parte con il centro storico cittadino;

la legge n. 410 del 2001 ha, quindi, posto delle sostanziali differenze di trattamento tra inquilini degli immobili previdenziali fondandosi, nella distinzione tra immobili di pregio e non di pregio, sulla generica considerazione della loro presenza nei centri storici delle città;

i due decreti del 21 novembre 2002 hanno aggiunto un ulteriore elemento di incertezza e di probabile disparità nel trattamento in quanto continuano a non chiarire quali saranno effettivamente le condizioni a cui saranno messi in vendita gli immobili considerati « di pregio »;

tale genericità è ancora più manifesta se si considera che non esiste una nozione univoca di « centro storico cittadino » soprattutto in riferimento alla città di Roma in cui, all'interno del sistema delle mura incidono quartieri storici di età medioevale e barocca di reale pregio e quartieri di edificazione successiva (Castro Pretorio, Sallustiano, XX Settembre) il cui pregio architettonico ed abitativo non è certo né simile né comparabile;

per di più, la stragrande maggioranza degli inquilini degli immobili degli Enti Previdenziali di prossima vendita del centro di Roma, è costituita da popolazione anziana e con reddito medio-basso;

il ventilato piano di vendite di immobili appare così molto pericoloso in ordine agli effetti sociali che esso può comportare. La mancata decurtazione del prezzo di vendita del 30 per cento nasce, infatti, nella presunzione di incontrare negli immobili situati nei centri storici, inquilini dai redditi medio alti ed invece,

nella realtà, si indirizza ad una stragrande maggioranza di inquilini dai redditi medio-bassi;

tra gli effetti di tale operazione si manifesta anche il rischio di ulteriore spopolamento del centro storico di Roma, effetto su cui sia il comune di Roma sia il Municipio del Centro Storico hanno messo in guardia con propri atti;

un ulteriore elemento di incertezza è dato dal fatto che il comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001 prevede che agli inquilini che, in assenza di offerta di vendita in opzione, abbiano entro il 30 ottobre del 2001 manifestato volontà di acquisto, l'unità abitativa in cui risiedono gli viene venduta al prezzo ed alle condizioni di vendita vigenti alla data della predetta manifestazione di volontà;

il rispetto di tale previsione è stato confermato in più riprese dal sottosegretario al ministero dell'economia e delle finanze, Armosino, ma voci sempre più insistenti successive alla data di approvazione della norma accreditano una tesi differente, ingenerando negli inquilini un ulteriore elemento di preoccupazione in ordine all'effettivo prezzo al quale verranno posti in vendita gli appartamenti in cui oggi risiedono;

il protrarsi di questa incertezza incide in maniera ancora più negativa se si tiene a mente che, nel frattempo, il mercato immobiliare soprattutto a Roma ha visto aumenti nel valore al metro quadro delle unità abitative tali da far ritenere che i prezzi a cui saranno effettivamente offerte in vendita le unità abitative degli immobili di pregio saranno realmente proibitivi per gli attuali inquilini;

le operazioni fin qui svolte hanno messo in evidenza inoltre le problematiche di seguito elencate:

a) il divieto previsto dal decreto ministeriale del 21 novembre 2002 di rinnovare i contratti in scadenza o già scaduti, se non a coloro il cui reddito familiare complessivo annuo lordo (determinato dall'articolo 21 della legge 5 agosto

1978, n. 457 e successive modifiche), non superi i 18.000 euro, elevati a 22.000 per famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili pone il grave problema abitativo per chi non ha avuto rinnovato il contratto;

b) l'esistenza del titolo per questo stesso inquilino, con il contratto scaduto e non rinnovato, per esercitare — al momento della vendita — i suoi diritti di opzione, prelazione, usufrutto;

c) la possibilità che l'inquilino che — ricorrendo le condizioni previste per legge — abbia rinnovato per nove anni il contratto di locazione prima che l'alloggio gli venga offerto, mantenga i suoi diritti in tema di opzione, prelazione, usufrutto;

d) la mancata applicazione dello sconto del 30 per cento per le unità immobiliari ad uso residenziale di pregio, ovvero per tutte quelle situate nei centri storici urbani, con prezzi inaccessibili per la maggioranza degli inquilini degli enti, appartenenti per lo più a fasce medio basse. Ciò ha creato inquietudine ed apprensione in tutto l'inquinato ma, in particolare in quello di città come Roma, Napoli e Milano nelle quali la tensione abitativa è maggiore ed i costi degli affitti hanno raggiunto cifre elevate. A tal proposito le associazioni dell'inquinato e l'ANCI hanno già espresso in tutte le sedi opportune le loro più vive preoccupazioni al riguardo —:

se non ritenga ingiustificata, all'esito di una analisi attenta della realtà socio-economica degli inquilini affittuari delle case degli enti previdenziali, in particolare di Roma, la distinzione di trattamento nelle modalità e nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili affidati alla società SCIP tra inquilini degli immobili di pregio e quelli non di pregio e dunque, se non ritenga che ogni disparità vada annullata;

se non ritenga utile che vengano al più presto rese pubbliche le condizioni ed i prezzi di vendita degli immobili consi-

derati di pregio e che tali condizioni non aggravino ulteriormente tale disparità di trattamento;

se non ritenga necessario, nello specifico, confermare che anche le unità abitative degli immobili considerati di pregio abitate da inquilini che alla data del 31 ottobre del 2001 abbiano effettivamente manifestato volontà di acquisto, verranno poste in vendita alle condizioni ed al prezzo indicati al comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001. (4-06266)

ZANELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere quanto costi ai cittadini italiani il convegno « Conferenza Internazionale sulla Gestione delle Risorse faunistiche » organizzato dal Governo a Venezia nei giorni 16 e 17 maggio prossimi in cui sono previsti quasi esclusivamente interventi di rappresentanti del mondo venatorio. (4-06267)

RIZZI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto 2 luglio 1997 fu indetto un concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, per il conferimento di n. 163 posti di dirigente nel ruolo del Ministero delle finanze;

con successivo decreto ministeriale dell'11 dicembre 2001 è stata approvata la graduatoria e, contestualmente, dichiarati vincitori del suddetto concorso;

con decreto direttoriale del 25 marzo 2002 il Capo del dipartimento delle politiche fiscali, d'intesa con i direttori delle Agenzie del demanio, delle entrate e del territorio, ha disposto l'assegnazione dei vincitori alle singole strutture secondo la seguente ripartizione: 14 unità al Dipartimento politiche fiscali; 5 unità all'Agenzia del demanio; 109 all'Agenzie delle entrate e 32 unità all'Agenzia del territorio;

in particolare, il suddetto decreto ha disposto che la stipula dei relativi contratti individuali sarebbe dovuta avvenire entro il 30 marzo 2002;

a tutt'oggi, ad oltre un anno di distanza, solo alcuni hanno visto riconosciuto il proprio diritto alla sottoscrizione del contratto da dirigente, mentre tutti gli altri sono ancora in attesa;

per altro risulta che, in diversi casi, il ministero dell'economia ha nominato dirigenti, attraverso la sottoscrizione del relativo contratto, funzionari della IX qualifica funzionale, senza ricorrere, come avrebbe dovuto, ai vincitori del concorso in argomento per coprire le vacanze di organico;

risulta inoltre che, anche l'Agenzia delle entrate del Lazio ha recentemente avviato procedure formali per il conferimento di incarichi dirigenziali, senza tener conto di quei 109 dirigenti, vincitori del concorso in argomento, che attendono la stipula del contratto;

quanto sopra esposto, oltre a configurare una pesante disparità di trattamento di natura economica, — sia sotto il profilo retributivo che previdenziale —, fra i vincitori immessi in servizio rispetto a quelli ancora in attesa, lede legittime aspettative di pubblici dipendenti violando gravemente i principi di buona amministrazione —:

quale sia il numero dei funzionari appartenenti alla suddetta graduatoria che hanno stipulato il relativo contratto e quello dei funzionari, non vincitori del suddetto concorso, che dal 30 marzo 2002 ad oggi, hanno stipulato un contratto dirigenziale;

se l'operato del ministero dell'economia e finanze risponda ai principi di legittimità, buona amministrazione, economicità e trasparenza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici poteri;

quali provvedimenti intendano adottare per fare chiarezza sull'intera vicenda e soprattutto per dare risposte concrete a

dipendenti pubblici che, dopo avere legittimamente vinto un pubblico concorso, si vedono negare il proprio diritto acquisito.
(4-06270)

COSTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la crisi economica che ha colpito molta parte del mondo ha investito anche l'Italia;

a portarne le conseguenze un po' tutte le categorie appartenenti a livelli sociali diversi;

l'uscita dal mercato tradizionale (titoli di Stato, obbligazioni, azionariato) ha reso disponibili somme enormi di proprietà di risparmiatori medi e piccoli;

della crisi hanno approfittato molti operatori che hanno indotto i loro clienti ad acquisti finanziari ed investimenti diversi e, sovente, frutto di scelte poco oculate, in qualche caso rovinose;

molte operazioni, molte transazioni, sono avvenute a discapito degli acquirenti di misteriosi fondi, di partecipazioni discutibili, talvolta di autentici titoli spazzatura;

a questo mercato, in pochi casi solo sfortunato, in altri casi illusorio, talvolta anche truffaldino, hanno partecipato singoli operatori, gruppi finanziari, strane società di vendita, ma anche dipendenti di istituti di credito che hanno operato in stretto collegamento con una banca: molte speranze sono nate da affermazioni illusorie, molte dalla convinzione dell'acquirente di acquisire un prodotto credibile, avallato se non garantito, da un istituto di credito;

in moltissimi casi questi tipi di contrattazione hanno visto passare di mano prodotti a dir poco discutibili, rivelatisi in breve incapaci di mantenere non solo il prezzo convenuto per l'acquisto bensì un

prezzo in qualche misura rapportabile con quello pattuito per la compravendita —:

quali siano la dimensione del fenomeno, se sia stato in qualche misura verificato, controllato e contrastato, nonché quali iniziative siano state adottate dall'autorità di vigilanza. (4-06274)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

da notizie di stampa apparse in data 6 maggio 2003 su diversi quotidiani nazionali risulterebbe esservi stata una serie di anomalie nei comportamenti di alcuni uffici giudiziari investiti dalle denunce sul caso SME —:

se, alla luce delle succitate notizie di stampa, non ritenga di promuovere urgenti accertamenti ispettivi circa lo svolgimento dei fatti denunciati che, se veri, risulterebbero di eccezionale gravità.

(2-00748)

« Galvagno ».

Interrogazioni a risposta scritta:

D'AGRÒ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base ad uno studio statistico, elaborato dall'Ordine degli avvocati di Vicenza, il Veneto è all'ultimo posto tra le regioni italiane nel rapporto tra magistrati e abitanti: esiste infatti un giudice ogni 11.500 cittadini a fronte di una media nazionale di 1 a 6.731;

sono poco più di trecento i magistrati in servizio in una regione che conta circa 4.500.000 abitanti, con una forte dinamica economica che si traduce ogni anno in un elevato numero di cause e provvedimenti giudiziari, soprattutto in materia civilistica e di lavoro;

in particolare, i distretti di Treviso e Vicenza sono gli ultimi con un magistrato ogni 18.000 abitanti, pur essendo le due province venete con la più alta percentuale di attività imprenditoriali;

si apprende che il ministero della giustizia sarebbe nelle condizioni di destinare al Veneto un numero irrisorio di unità rispetto ai 546 neo magistrati che si apprestano ad entrare in servizio;

i tempi lunghi del giudizio procurano un aggravio di competitività del sistema impresa che, in molti casi, si avvale di onerosi arbitrati all'estero per aggirare tale distorsione —:

se non sia opportuno assegnare alla regione Veneto un numero superiore di magistrati tra quelli che si apprestano ad entrare in servizio, al fine di smaltire il pesante carico di arretrato;

se ciò non fosse possibile nell'immediato presente, quali altre iniziative possano essere messe in cantiere. (4-06263)

MASCIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella casa circondariale di Ivrea è recluso un detenuto cinquantenne, in carcere da otto anni e con una pena residua di due, al quale è stato diagnosticato un tumore al volto;

i medici hanno stabilito la necessità e l'urgenza di un intervento chirurgico;

al detenuto è stato proposto il trasferimento e il ricovero presso il Centro clinico interno al carcere di Napoli-Secondigliano;

tale soluzione è rifiutata dall'interessato per vari motivi tra i quali si possono elencare: l'inadeguatezza di una struttura penitenziaria a trattare una grave patologia oncologica, l'allontanamento dai suoi cari residenti a Torino, nonché la pessima fama di cui gode il centro clinico interno al carcere di Napoli-Secondigliano, più volte al centro di inchieste per pestaggi ai detenuti e analoghi episodi;